

Uno sguardo d'insieme

IL LUNGO CAMMINO DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

di Paola Venanzi

(Giornalista - Ufficio Stampa AdEPP - Cassa Nazionale del Notariato)

È il 30 giugno del 1994 quando, con il Decreto Legislativo n.509, la Cassa Nazionale del Notariato entra nell'ambito privatistico, "consentendo la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato sia pure conservando i controlli ministeriali dipendenti dalla natura di funzione pubblica dell'attività previdenziale".

Con delibera del 9 novembre 1994, il Consiglio di Amministrazione scelse la forma di Ente Associativo di diritto privato con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Il nuovo Statuto ed i relativi regolamenti, contestualmente adottati, vennero approvati con Decreto interministeriale del 22 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995. Le successive modificazioni sono state approvate con Decreto interministeriale a norme di Statuto.

Da allora molta "acqua è passata sotto i ponti". L'Ente non solo ha dimostrato le proprie competenze organizzative, amministrative e decisionali ma ha "cavalcato" i cambiamenti e risposto alle istanze provenienti dai propri iscritti. E non sempre trovando al proprio fianco i decisori politici che si sono alternati in questi lunghi anni. Cosa è successo? Ce lo raccontano alcuni presidenti che hanno affrontato, insieme ai propri organi competenti, norme che avrebbero potuto mettere in seria difficoltà la Cassa.

Oggi non c'è Ente vigilante che non riconosca il lavoro fatto in questi 30 anni, le competenze messe in campo, l'attenzione verso la propria platea.

2006/2009. TRA LA SOSTENIBILITÀ A 30 ANNI E L'INSERIMENTO NELL'ELENCO ISTAT

Nel 2006 arriva la prima doccia fredda. Il comma 763 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, ribadendo i principi di autonomia ex D.Lgs 509/1994 e D.Lgs 103/1996, introduce l'obbligo di ricondurre, "ad un arco temporale non inferiore a trenta anni", la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio.

Presidente della Cassa è il Notaio Francesco Maria Attaguile.

Ricordo bene la vicenda. La Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha disposto l'ampliamento da 15 a 30 anni delle proiezioni sulla tenuta previdenziale di medio-lungo periodo delle Casse, da verificare tramite la redazione periodica di bilanci tecnici attuariali.

Ha anche previsto che, in caso di inottemperanza da parte degli Enti, i Ministeri vigilanti possano procedere alla nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

La novità non ci ha affatto colti di sorpresa: già allora, infatti, la nostra Cassa aveva un bilancio sostenibile di lungo termine, per un arco temporale pari a quaranta anni. In occasione della legge di revisione dei criteri e della durata di vigenza della tabella notarile era infatti stata demandata all'autonomia decisionale della Cassa l'adozione dei provvedimenti necessari all'equilibrio di gestione nel lungo periodo.



Il cambiamento come opportunità: è stata questa la capacità dimostrata dalla Cassa



Il Presidente Francesco Maria Attaguile

Direi perciò che per molti aspetti una regola seguita dalla Cassa Nazionale del Notariato è stata assunta a modello di riferimento dal legislatore, che ha finito per estenderla anche agli altri Enti previdenziali professionali. In questo senso, e come spesso avvenuto nella storia, il Notariato ha ancora una volta fatto da guida nel sistema delle libere professioni.

Ricordo anche che, per superare l'esame imposto dalla novella del 2007, diversi altri enti previdenziali sono stati costretti ad attuare rapidamente interventi riformatori, innalzando l'età pensionabile, aumentando i contributi e in alcuni casi modificando il criterio di calcolo degli assegni.

La nostra Cassa invece ha preso atto con grande serenità della nuova prescrizione imposta dal legislatore, senza ricorrere a nessuna particolare misura.

Credo tuttavia che la nuova norma abbia costituito un'occasione per riflettere sul valore dell'autonomia delle Casse.

Sappiamo bene che il Decreto Legislativo 509/1994 ha garantito alle Casse private una solida autonomia gestionale, organizzativa e contabile, basata sull'autogoverno e la gestione indipendente del patrimonio a tutela e garanzia dei diritti previdenziali e assistenziali dei loro associati.

L'autonomia costituisce il principio di fondo e il criterio generale cui deve ispirarsi la gestione economico-finanziaria e l'utilizzo delle risorse dell'Ente professionale previdenziale, nel rispetto della sua missione istituzionale.

Dopo la novella del 2007 la Cassa, unitamente agli altri enti previdenziali, ha perciò promosso un intenso dialogo e un confronto costruttivo con Governo e forze politiche per ribadire che l'autonomia dev'essere effettiva e sostanziale. Autonomia sostanziale significa non imporre specifiche politiche, ma rimettere alla responsabilità dell'Ente ogni decisione sull'adozione delle misure necessarie per l'equilibrio finanziario.

E dopo 3 anni, viene approvato l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il quale stabilisce l'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT. Notaio, una legge che ha fatto sì che norme destinate alla Pubblica amministrazione ricadessero su tutto il sistema della previdenza privata. Come reagì la Cassa, si capirono subito gli effetti?

Credo che anche qui sia opportuno ripercorrere brevemente la vicenda, che in realtà nasce qualche anno prima.

Con la legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004 n. 311) è stato introdotto (art. 1, co.5) un "limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni" ed è stato precisato che, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, individuate inizialmente in un elenco allegato alla medesima legge e per gli anni successivi dall'ISTAT, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.

La norma ha imposto un tetto di spesa per realizzare un obiettivo di finanza pubblica concordato in sede europea e per fare ciò ha essa stessa provveduto all'indicazione diretta delle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto di tale tetto per il primo anno, il 2005 appunto, e ha demandato all'ISTAT l'aggiornamento, di anno in anno, per gli anni successivi.

La norma, in un elenco allegato, in adempimento all'obbligo che si era autoassegnato, ha indicato le amministrazioni pubbliche in modo specifico, tra le quali ha ricompreso genericamente gli "Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale", rimettendo all'Istat la loro puntuale individuazione senza fornire alcun criterio.

L'anno successivo l'ISTAT ha specificato l'elenco ricomprendendo tra gli Enti di previdenza tutte le Casse di previdenza dei liberi professionisti, che sono state così inglobate tra le "amministrazioni pubbliche".

La nostra Cassa ha compreso da subito che l'inserimento in tale elenco avrebbe comportato un'arbitraria limitazione dell'autonomia gestionale e finanziaria degli Enti previdenziali professionali, soggetti formalmente e sostanzialmente privati ai quali è stato affidato lo svolgimento di un'attività pubblica secondo l'esplicita previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n.509/1994.

Anche attraverso l'AdEPP la nostra Cassa ha subito promosso diverse iniziative politiche e giurisdizionali per contestare tale inclusione. Ed in effetti ricordo che in un primo tempo la giustizia amministrativa aveva annullato il provvedimento dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Nel 2009 il legislatore è tuttavia intervenuto nuovamente e facendo leva su un Regolamento UE in materia statistica ha stabilito che per amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica *"si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari"*.

In applicazione di tale ultima disposizione di legge l'ISTAT ha adottato un nuovo elenco (sostitutivo del precedente) delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato nel quale permangono le Casse previdenziali private e che nel 2012 è stato riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato.

Non posso che ribadire le perplessità sul nuovo intervento operato dal legislatore nel 2009.

L'inserimento delle Casse nel perimetro della finanza pubblica si è posto in contrasto con le due scelte basilari poste a fondamento del decreto 509/1994:

- a) garantire autonomia gestionale e isolamento delle Casse dal controllo pubblico e da interferenze politiche o burocratiche;
- b) evitare il finanziamento del sistema previdenziale di queste categorie con il ricorso alla finanza pubblica e quindi alla solidarietà generale.

In effetti, come negli anni successivi abbiamo avuto modo di sperimentare, l'inclusione nell'elenco ISTAT ha determinato l'assoggettamento delle Casse alle manovre di finanza pubblica, come la *spending review* o i prelievi forzosi a vantaggio dell'erario. E ha imposto vincoli organizzativi che hanno avuto impatto sulla gestione dell'Ente. Il legislatore ha evidentemente dimenticato che le Casse non possono fruire di finanziamenti pubblici e si alimentano unicamente con i contributi degli iscritti.

2013/2014. DALLA SPENDING REVIEW ALLA SOSTENIBILITÀ A 50 ANNI

L'articolo 10-*bis* del D.L. 76/2013, stabilì l'obbligo, per le Casse professionali, di realizzare "ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione" (aggiuntivi a quelli determinati dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi).

“ L’inclusione nell’elenco ISTAT ha determinato l’assoggettamento delle Casse alle manovre di finanza pubblica ”

L'articolo 1, comma 417, della L. 147/2013, stabilì inoltre che, a decorrere dal 2014, le Casse professionali possano effettuare, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12% della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010. Pertanto anche le Casse di Previdenza AdEPP erano soggette per l'anno 2012 a un prelievo a favore dello Stato del 5% per l'anno 2012 e del 10% a decorrere dall'anno 2013 delle spese sostenute per consumi intermedi nell'anno 2010.

Oggi le Casse sono fuori dalla *spending review* ma allora all'intero sistema AdEPP costò 10,8 milioni di euro. Notaio Paolo Pedrazzoli, lei era il Presidente della Cassa. Cosa dovette affrontare l'ente sia a livello economico sia organizzativo/amministrativo?



Il Presidente Paolo Pedrazzoli

Questo prelievo forzoso, prima di ogni valutazione di legittimità, era subito apparso privo di ogni logica motivazione.

Se la misura di una riduzione della spesa per consumi intermedi e versamento del relativo ammontare poteva essere giustificata nei confronti di enti pubblici che ricevevano finanziamenti dallo Stato era invece priva di motivazione se applicata a enti che non potevano, per legge, ricevere alcun finanziamento dallo Stato.

L'AdEPP ne contestò la legittimità costituzionale; nelle riunioni tenute presso l'AdEPP il Notariato fu particolarmente impegnato nel contestare la pretesa dello Stato e affermò chiaramente che era necessario una verifica di costituzionalità del provvedimento.

Il primo risultato di contrasto alla disposizione fu ottenuto dalla Cassa dei Dottori Commercialisti che perse in primo grado davanti al TAR del Lazio ma in secondo grado, in appello al Consiglio di Stato, ottenne invece l'ordinanza di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato, con una decisione esemplare per chiarezza delle motivazioni, tra le altre osservazioni aveva evidenziato che il prelievo incideva - in modo non ragionevole - sulla autonomia dell'ente e sulla sua disponibilità e destinazione delle somme derivanti da contribuzioni dei propri iscritti a esigenze strumentali alla realizzazione delle finalità previdenziali. E ciò in quanto, mentre per i soggetti amministrazioni pubbliche che ricevevano finanziamenti volti a coprire (anche) i propri consumi intermedi, la misura determinava una riduzione dei finanziamenti a tali soggetti destinati, e dunque in un risparmio per le casse dello Stato, nel caso di specie, costituendo dette somme parte dei contributi versati dagli iscritti per finalità previdenziali (ed essendo i consumi intermedi strumentalmente legati al raggiungimento di detta finalità), la loro riduzione (per il tramite del versamento imposto alla Cassa), determina non già un risparmio per lo Stato, bensì una "entrata" supplementare per lo stesso, con corrispondente riduzione delle somme destinate a finalità previdenziali, violando gli articoli 2, 3 e 97 della Costituzione.

Con la Sentenza n. 7 del 2017 la Corte Costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del DL 06/07/2012 n. 95 convertito nell'art. 1 comma 1 della Legge 07/08/2012 n. 135 nella parte in cui prevedeva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Dal 2017 non consta che le Casse abbiano fatto ulteriori versamenti all'Erario a tale titolo.

In virtù della decisione della Corte Costituzionale anche le altre Casse hanno fatto richiesta al Ministero dell'Economia di restituzione dei prelievi che avevano subito ma sino ad oggi non pare che i Tribunali ordinari abbiano riconosciuto questo diritto ritenendo in modo - a mio giudizio - incomprensibile che la suddetta sentenza si applicasse solo a favore della Cassa dei Dottori Commercialisti.

Anche la Cassa del Notariato, che pure aveva fatto i suddetti versamenti per timore delle sanzioni, ha fatto istanza al Tribunale ordinario per la restituzione delle somme versate.

È MINISTRO DEL LAVORO LA PROFESSORESSA ELSA FORNERO E CHIEDE CHE LE CASSE DIMOSTRINO LA SOSTENIBILITÀ A 50 ANNI

L'articolo 24 comma 24 del Decreto-legge 06/12/2011 n.201 "**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici**" prevedeva per le Casse di previdenza l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Notaio Pedrazzoli le Casse hanno dovuto far fronte a quello che fu definito un vero e proprio "stress test". Ci racconta cosa successe e come la Cassa dovette affrontare una richiesta che veniva all'alba della nuova riforma delle pensioni anche questa targata Fornero?

Ricordo di avere avuto un confronto piuttosto acceso con il Ministro Fornero facendole presente che la Cassa del Notariato impostata su un sistema di solidarietà tra gli iscritti, finanziata da un prelievo contributivo flessibile con una aliquota che poteva adattarsi alle proprie esigenze di equilibrio aveva dimostrato, - in uno spazio temporale di quasi un secolo - di garantire la propria sostenibilità; aveva superato la crisi del 1929, la seconda guerra mondiale e varie crisi recessive verificatesi nel secolo passato.

La crisi del 2008, a giudizio di molti economisti la peggiore dopo quella del 1929, è stata determinata da una crisi bancaria-finanziaria nata negli Stati Uniti che si è rapidamente estesa alla finanza e alla economia reale europea.

Le sue conseguenze furono devastanti: rialzo dello *spread*, mancanza di fiducia dei mercati, tentativi di salvataggio di banche non riusciti con la creazione di prodotti finanziari di cartolarizzazione dei crediti di difficile esigibilità (esempio i derivati) svalutazione di *asset* patrimoniali, diminuzione del PIL italiano dell'1,2%.

Questo contesto aveva suscitato, ovviamente, anche una forte preoccupazione sulla sostenibilità del sistema previdenziale sia di quello pubblico gestito dall'INPS sia di quello gestito dalle Casse di Previdenza dei Liberi Professionisti.

Anche nel Notariato le conseguenze recessive furono avvertite in modo rilevante:

- il Repertorio era passato da 941 Mil. nel 2006 a 532 Mil. nel 2012; rispetto al 2006 nel 2012 la domanda dei servizi notarili si era contratta di oltre il 50% e il numero degli atti era diminuito del 65%.

In questo quadro fu convocato un tavolo dalla Prof.ssa Elsa Fornero Ministro del

“ Le conseguenze della crisi bancaria-finanziaria del 2008 sono state devastanti ”

“ Il rischio maggiore, dopo la conversione del d.l. n. 201/2011, era la trasformazione del nostro sistema previdenziale ”

Lavoro, con tutti i Presidenti delle Casse aderenti all'AdEPP al fine di valutare le misure che il Governo riteneva opportune per fare fronte ai problemi di sostenibilità del sistema previdenziale delle Casse aderenti all'AdEPP.

L'obiezione più condivisa e sollevata dai vari Presidenti delle Casse era relativa sia al prolungamento da 30 a 50 anni della proiezione dei bilanci tecnici attuariali (considerata eccessiva) sia alla mancata considerazione dei rendimenti dei patrimoni delle singole Casse; i Presidenti fecero rilevare che l'equilibrio delle Casse era garantito non solo dai gettiti contributivi ma anche dai “frutti” ovvero i rendimenti dei patrimoni di garanzia che considerando il livello minimo di garanzia richiesto dalla legge (cinque volte l'ammontare delle pensioni) avevano consistenza (e rendimento) di elevato ammontare.

La conversione in Legge del Decreto 6/12/2011 n.201 aveva tolto comunque ogni possibilità di aggiustamento delle scelte governative; non adempiere alle nuove regole imposte dalla legge avrebbe comportato come conseguenze:

- calcolo delle pensioni dal 1° Gennaio 2012 con il pro-rata contributivo;
- contributi di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati.

In particolare la prima sanzione poteva avere per la Cassa del Notariato una conseguenza gravissima: quella di trasformazione del nostro sistema previdenziale da solidale a contributivo.

Quali misure furono adottate dalla Cassa?

Per evitare le sanzioni e ottenere l'approvazione del Ministero del Lavoro delle relative delibere da adottarsi e dei nuovi bilanci la Cassa adottò i seguenti provvedimenti: fu modificato, in seguito ad approfondite valutazioni con l'attuario, l'art.20 del Regolamento di Previdenza con delibera del CdA del 28/09/2012 prevedendo come regola generale:

- a) la esclusione dalla perequazione delle pensioni ove il gettito dei contributi sia inferiore all'ammontare delle pensioni;
- b) la comparazione della variazione percentuale, da calcolarsi su base annua, della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell'anno precedente e tra i due parametri l'applicazione di quello che dà luogo alla variazione inferiore.

Si mantenne pertanto salvo il potere del Consiglio di Amministrazione di derogare con delibera motivata alla regola generale sulla perequazione qualora le condizioni di equilibrio della Cassa lo consentissero.

Con il decreto 27/11/2012 n.265 Ministero Giustizia furono fissati i parametri per onorari e contributi dovuti dalle Casse Professionali e dagli Archivi a norma dell'art.9 comma 2 secondo e terzo periodo del DL 24/01/2012 n.1 convertito in Legge 24/03/2012 n.27.

Ulteriore misura per consentire i bilanci attuariali positivi a 50 anni fu la modifica dell'aliquota contributiva che venne stabilita al 22% per gli atti di valore fino a 37.000,00 euro e al 42% per tutti gli atti di valore superiore (Delibera del CdA dell'11/10/2013).

In realtà il decreto 27/11/2012 n.265 determinò i parametri per oneri e contribuzioni precedentemente basati sulla tariffa notarile dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato, al Consiglio Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili.

La tariffa notarile era stata abolita dall'art.9 comma 2, della citata legge n. 27/2012

ma già in precedenza il decreto Bersani sulla liberalizzazione (le famose lenzuolate) aveva (art.2 Decreto legge 4/7/2006 n.223) abrogato l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime sulle attività libero professionali e intellettuali. Furono anni difficili per il Notariato che da allora si dovette misurare con la concorrenza.

Le misure sopraindicate adottate e sollecitate dalla Cassa applicate a livello di proiezione permisero tuttavia l'elaborazione da parte del Consiglio di Amministrazione con il valido ausilio dell'attuario - nel totale rispetto delle norme guida degli Organi Vigilanti - di un bilancio attuariale in grado di garantire per il periodo di 50 anni l'equilibrio tra contribuzione e spesa pensionistica.

Ai fini del DL 06/12/2011 n. 201 i bilanci tecnici attuariali hanno sempre evidenziato saldi positivi della gestione previdenziale, (contributi-pensioni) e dalla gestione complessiva; i bilanci di esercizio negli anni successivi hanno del pari evidenziato risultati della gestione previdenziale e della gestione complessiva notevolmente superiori alle risultanze dei bilanci attuariali con i rendimenti da patrimonio inseriti in un capitolo inclusivo anche delle indennità di cessazione.

Il Ministero del Lavoro, il Ministero di Giustizia e il Ministero del Tesoro hanno approvato tale impostazione che è stata anche approvata e accettata dalla Corte dei Conti.

Con queste misure e con questa impostazione dei bilanci sono stati garantiti fino ad oggi sia i saldi della gestione previdenziale sia i saldi gestionali complessivi; anche se la rigida applicazione dell'art.20 Regolamento di Previdenza non ha consentito l'adeguamento neppure parziale delle pensioni alla svalutazione del periodo.

2014 AUMENTA ANCORA LA TASSAZIONE AL 26%


Nel 2011 la tassazione era già passata dal 12.5 al 20% ma è il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 a dare un altro colpo alle Casse di previdenza portandola al 26%.

Presiede la Cassa Mario Mistretta.

Negli anni 2014/2015 la Cassa Nazionale del Notariato ha dovuto fronteggiare una serie di esternalità negative, rappresentate sia da una diminuzione dei contributi previdenziali notarili sia da un aumento percentualmente significativo di pensioni anticipate, nonché da prelievi fiscali dalle rendite patrimoniali ingiustificati in relazione all'appartenenza al primo pilastro previdenziale dell'attività caratteristica della Cassa. Per ovviare all'intreccio tra minori entrate previdenziali, maggiori costi dovuti all'aumento di numero di pensionati e aumento del carico fiscale subito dalle rendite patrimoniali si sono adottate una pluralità di strumenti. Da una parte si è utilizzata la leva dell'aumento dell'aliquota di contribuzione; dall'altra si sono rafforzate politiche di investimento mobiliare idonee ad allocare con efficienza il patrimonio. Si è, così, fatto ricorso a strumenti di gestione idonei a controllare e attenuare la volatilità dei mercati finanziari. Nel contempo si è cercato di massimizzare il maggior valore dato da una evoluta *asset allocation* strategica e tattica.

Si sono orientate le politiche di investimento in percorsi flessibili e coerenti con una visione di diversificazione degli investimenti verso prodotti finanziari liquidi e di elevato *rating*. Si sono così stipulati sofisticati mandati di gestione affidati a primari soggetti finanziari e controllati da una banca depositaria.

Tutto questo ha permesso di ottenere risultati di rendimento annuali del patrimonio investito che hanno ampiamente coperto in termini assoluti il maggior esborso fiscale improvvidamente imposto alle Casse di previdenza dei professionisti da parte dello Stato.



Il Presidente Mario Mistretta



Il Presidente Francesco Giambattista Nardone

2019 ARRIVA IL COVID. LE CASSE ANTICIPANO I BONUS PER I PROPRI ISCRITTI

È Presidente il Notaio Francesco Giambattista Nardone e a lui spetta far fronte non ad una crisi economica, ma ad una pandemia della quale neppure i decisori politici e lo stesso Ministero della salute sanno indicare la via d'uscita. Se non dopo momenti di paura e incertezza. E non solo sanitaria.

La "Crisi Covid-19", infatti, ha fatto emergere e accentuato tutte le problematiche con cui si scontrano quotidianamente i liberi professionisti. Nel primo Decreto emanato per far fronte all'emergenza epidemiologica – il cosiddetto "Decreto Cura Italia" viene istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Ma non per gli iscritti alle Casse di previdenza. Solo una "levata di scudi" di tutti gli Enti di previdenza privati e in testa l'AdEPP riuscì a correggere il tiro e a far considerare i liberi professionisti "degni" di ricevere un aiuto concreto.

Notaio Nardone due sono gli aspetti che vorrei trattare con lei e che riguardano la Pandemia. Il primo, ricordo la sua richiesta e le motivazioni affinché i Notai venissero vaccinati al pari del personale medico. Il secondo aspetto, invece, la scelta delle Casse di anticipare i bonus ai propri iscritti avviando così un iter complicato tra Stato e Cassa. La raccolta delle domande, il controllo della documentazione prodotta, i resoconti da inviare agli organi competenti, le richieste di rimborso. Il tutto in un Paese che si era fermato.

È innegabile che la Cassa Nazionale del Notariato, a causa dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19, della conseguente crisi sanitaria, economica e finanziaria che investì il mondo intero, del lockdown che si ebbe per lunghissimi mesi in tutto il Paese e che determinò il fermo di tutte le attività produttive e professionali che ebbe forti ripercussioni sull'ammontare della contribuzione previdenziale, dovette affrontare uno dei momenti più difficili, travagliato e per certi aspetti drammatico della storia del nostro Paese e della storia della Cassa.

Lo stato delle cose ci impose di intervenire, responsabilmente e rapidamente e di gestire l'emergenza con lungimiranza, flessibilità, buon senso e intelligenza, con un occhio attento ai dati e prontezza di riflessi, giorno per giorno.

La Cassa, pur potendo fare affidamento sulla solidità del suo patrimonio, si preoccupò della stabilità dei conti e adottò le misure necessarie per far fronte, comunque, al pagamento delle prestazioni previdenziali, e per fare in modo che gli investimenti patrimoniali non subissero danni significativi.

Il CdA della Cassa nella prima fase della crisi pandemica, superando le resistenze anche forti di alcuni consiglieri, decise di non sterilizzare le significative perdite "nominali" che a causa del disastro dei mercati azionari mondiali si erano registrate in riferimento agli investimenti mobiliari in essere e mise in atto un attento e costante monitoraggio dell'andamento dei mercati finalizzato ad aumentare la diversificazione degli investimenti nei diversi mercati azionari e nei vari asset via via individuati dalla struttura interna.

Questo fece sì che al termine dell'anno 2020 le perdite "nominali" registrate all'inizio della crisi fossero quasi del tutto assorbite.

Nel contempo la Cassa dovette affrontare e risolvere, in maniera adeguata, le richieste di aiuto provenienti dai Notai nella consapevolezza di non potere utilizzare a tali fini

i contributi previdenziali (ostandovi precise disposizioni di legge e di statuto) e che l'obiettivo primario, anche in tempo di crisi, fosse la conservazione degli equilibri finanziari di lungo periodo, necessari per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il CdA volendo dare un forte segnale di vicinanza ai Notai: (i) deliberò subito (è stata se non la prima una delle prime Casse a farlo) la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali scadenti nel periodo "20 marzo - 26 maggio 2020" (salva la facoltà per chi lo avesse voluto di effettuare comunque i versamenti oggetto di sospensione) e dette la possibilità di versare, alla scadenza del periodo di sospensione, i contributi "sospesi", in tre rate di pari importo, l'ultima da versare entro il 26 dicembre 2020 (in tal modo il gettito contributivo 2020 non ebbe decrementi da mancato incasso); (ii) stipulò una convenzione con UBI Banca per la concessione ai Notai di un finanziamento chirografo di breve durata (18 mesi) per un importo massimo pari ad Euro 100.000,00 a tasso agevolato.

Inoltre, concluse con la Compagnia Reale Mutua Assicurazione (che erogava - e eroga - la copertura sanitaria agli iscritti alla Cassa) un accordo in virtù del quale, con effetto dal 6 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, la Reale Mutua concesse, a titolo gratuito, a tutti gli iscritti l'estensione della garanzia "Indennità Sostitutiva da Ricovero", prevista dal piano sanitario base, ai casi di ricovero e di quarantena domiciliare conseguenti ad infezione da virus SARS - COVID (pur trattandosi questa di una patologia non presente nell'elenco dei gravi eventi morbosi e pur non essendo prevista la corresponsione dell'indennità domiciliare in alcuna clausola base o integrativa). In questo modo tutti gli iscritti alla Cassa poterono godere di una copertura per covid che altre Compagnie in pieno periodo pandemico offrivano a pagamento. A questo aggiungasi che il CdA, al termine del periodo di estensione della garanzia "Indennità Sostitutiva da Ricovero" gratuitamente concessa dalla Compagnia, in considerazione dello scenario pandemico che da un lato mostrava i primi segnali di "regresso" per l'avanzamento del piano vaccinale, ma dall'altro lato era minato dal diffondersi di nuove varianti, deliberò di estendere, senza soluzione di continuità e fino al 31 dicembre 2021, agli iscritti già coperti collettivamente dalla polizza RBM, la copertura prevista dall'"Indennità Sostitutiva", in caso di ricovero domiciliare o in struttura ospedaliera, a seguito della presenza dei sintomi da Covid-19, sostenendo un onere complessivo di circa euro 130.000,00.

In quel tempo così difficile, nel quale anche le cose apparentemente semplici erano divenute complicate, la Cassa condivise e supportò la battaglia portata avanti dall'AdEPP per fare inserire i liberi professionisti ordinistici nel novero dei soggetti che potevano accedere al "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui al D.L. n.18/2020.

Dopo tanti sforzi e tanta fatica la "battaglia", con l'azione sinergica di tutti Presidenti delle Casse aderenti all'AdEPP, fu vinta.

E anche i Notai che ne avevano i requisiti poterono accedere a tale fondo.

La complessa gestione della procedura per l'erogazione della "indennità di ultima istanza" fu affidata dal Ministero del Lavoro alle singole Casse che, una volta ricevute le domande e verificato il possesso dei requisiti, ammettevano le domande in base all'ordine di presentazione e anticipavano gli importi. Gli importi anticipati avrebbero dovuti esseri rimborsati mensilmente ad ogni singola Cassa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“ Durante l'emergenza causata dalla pandemia il CdA ha dato un forte segnale di vicinanza ai Notai ”

“ Durante tutte le fasi della pandemia i Notai non hanno mai smesso di garantire il proprio ministero ai cittadini ”

La Cassa del Notariato, con un impegno straordinario dell'intera struttura, liquidò complessivamente 1.251 istanze anticipando, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, la somma complessiva di Euro 917.800,00, somma che le è stata restituita in più tranches, l'ultima delle quali pagata il 30 giugno 2021.

Nell'autunno 2020 allorché furono introdotte nuove misure restrittive per evitare il contagio e nei mesi successivi furono inasprite le misure di contenimento, sia pure per scenari “differenziati”, con la suddivisione del Paese in zone con maggiori o minori restrizioni in relazione all'indice dei contagi, la Cassa in considerazione del drastico crollo delle transazioni commerciali, in particolare di quelle immobiliari, nonostante i Notai non avessero mai smesso di garantire il “servizio” ai cittadini, nel prendere atto che le compensazioni operate e le indennità erogate dal Governo, e veicolate attraverso la Cassa, avevano solo in parte attenuato il disagio economico degli iscritti, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio cardine della previdenza notarile, quello della solidarietà, deliberò (anche in questo caso vincendo alcune resistenze interne) quale ulteriore misura straordinaria assistenziale in favore dei Notai in attività colpiti dal Covid, l'erogazione di un contributo *pro-capite, una tantum*, di Euro 3.000,00, entro il *plafond* di 1mln di Euro, subordinandone peraltro l'erogazione a stringenti requisiti. La Cassa nell'anno 2021 per questa provvidenza erogò agli aventi diritto che ne avevano fatto richiesta la somma complessiva di Euro 534.000,00.

Ho prima accennato al fatto che i Notai durante tutte le fasi della pandemia non hanno mai smesso di garantire il servizio ai cittadini e questo non per libera scelta o per “contravvenire” alle disposizioni impartite dalle Autorità ma soltanto perché il Notaio, pubblico ufficiale, è obbligato dalla Legge Notarile a prestare il suo ministero (pena la sospensione da sei mesi ad un anno), non può abbandonare la sede (chiudere lo studio) in occasione di malattie epidemiche o contagiose, pena la destituzione ed è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Questo comportò che durante le fasi della pandemia in tutta Italia i Notai “richiesti” nonostante le “restrizioni” prestarono il loro ministero anche recandosi in Ospedali, case di cura, residenze sanitarie, carceri, incontrando diverse persone e così aumentando il rischio e il pericolo del contagio.

Quando partì la campagna vaccinale ci aspettavamo, come categoria, di essere inseriti fra quelle da vaccinare prioritariamente in quanto esercenti un servizio che, per le considerazioni prima svolte, doveva essere considerato alla stregua di quelli “essenziali”.

Questo non avvenne nonostante che l'AdEPP, sempre sensibile alle istanze degli iscritti alle Casse associate, avesse chiesto ai decisori Politici e alle Autorità competenti, anche evidenziando la particolare situazione dei Notai, una “corsia preferenziale” per tutti liberi professionisti, non solo per i Notai in quanto esercenti servizi di pubblica utilità. La richiesta di AdEPP non trovò accoglimento sia perché stava montando in tutti i cittadini la preoccupazione per il contagio e tutti chiedevano di essere vaccinati con priorità, sia perché, partita la campagna vaccinale, i singoli professionisti furono vaccinati in base al piano predisposto dalle competenti Autorità sanitarie e non ci furono motivi per insistere nella richiesta.

CODICE DEGLI APPALTI. LA PAROLA FINE NEL 2023

Per le Casse di previdenza, il Codice degli appalti ha una storia lunga. È proprio

l'art.32, comma 12, del DL 98/2011 che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le Casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il comma 10-ter del D.L. 162/2008, che nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che le escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

È poi il D.Lgs 50/2016 ad "ispirarsi" a principi fondamentali quali la semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure; la programmazione dei fabbisogni e qualità della progettazione; la qualificazione e riduzione delle stazioni.

Tale normativa, pur non introducendo modifiche sostanziali con riferimento all'applicabilità alle Casse, ha coinvolto gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nella loro accezione di organismi di diritto pubblico e stazioni appaltanti, nel promuovere forme di cooperazione e sinergie sugli acquisti nell'ambito dello stesso settore.

Presidente Vincenzo Pappa Monteforte, il 2023 ha, per ora, messo la parola fine, pubblicandolo in Gazzetta Ufficiale, al nuovo Codice degli Appalti. Anni che hanno visto la Cassa investire in personale, professionalità e organizzazione.

I sistemi democratici si caratterizzano per il giusto contemperamento tra autonomia e controlli, nella consapevolezza che il prevalere assoluto di uno dei due parametri rispetto all'altro determina l'alterazione degli equilibri voluti dal legislatore.

Alla logica dell'autarchia si è ispirato il D.Lgs. n. 509/1994 quando ha sancito, per le Casse professionali, una solida "autonomia gestionale, organizzativa e contabile", con il limite del rispetto dei criteri indicati dalle norme in vigore. L'inserimento della Cassa Nazionale del Notariato nel novero dei soggetti che devono rispettare i vincoli previsti dal Codice degli Appalti, indipendentemente dalla "legittimità" di una determinazione in tal senso, ha reso necessario uno sforzo economico ed organizzativo significativo che ha portato alla creazione di un Ufficio Gare e Appalti dedicato, a presidio di tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Ente, composto da due risorse, affiancate - nella fase di *start up* - per circa un anno, da una società di consulenza esterna.

Negli anni successivi, il carico di lavoro è significativamente aumentato alla luce dei nuovi adempimenti imposti alla Cassa dalla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e *privacy*, generando la necessità di porre in essere un incremento di organico, da selezionare sulla base di competenze multidisciplinari, giuridiche, economiche e tecniche.

Necessario è apparso, allora, promuovere lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze delle risorse impiegate nell'Ufficio, attraverso un costante ed intenso programma di formazione ed aggiornamento volto ad accrescerne *expertise*, qualificazione e motivazione, nel contesto di un quadro normativo complesso ed articolato, in rapida evoluzione e talvolta anche di incerta interpretazione, con oneri significativi.

Gli interventi formativi, declinati in percorsi differenziati per livelli di ruolo e responsabilità dei vari collaboratori, hanno inoltre mirato a realizzare una cultura improntata



Il Presidente Vincenzo Pappa Monteforte

“ La Cassa nel corso degli ultimi anni ha promosso la revisione dei processi interni dell'Ufficio ”

al contenimento al minimo degli oneri amministrativi e burocratici a carico della Cassa e degli operatori economici, nel rispetto comunque dei principi generali che governano l'attività dell'Ente (come l'economicità, l'efficacia, la trasparenza, l'imparzialità, la parità di trattamento) e di quelli particolari che devono essere osservati nelle procedure di gara (risultato, qualità, fiducia, non discriminazione, massima partecipazione e accesso al mercato).

Nel corso degli ultimi anni la Cassa ha inoltre promosso la revisione dei processi interni dell'Ufficio, attraverso la reingegnerizzazione integrale dell'attività e un approccio sistematico alla digitalizzazione del ciclo dei contratti pubblici, affermato dal nuovo codice, adottato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Già da tempo tutte le attività e i procedimenti amministrativi legati ai contratti sono gestiti con piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle regole tecniche emanate dall'AgID.

È stato così possibile conseguire - per gli appalti di servizi e forniture - la qualificazione di stazione appaltante, ossia l'attestazione del possesso di capacità organizzativa e professionale necessaria (da luglio 2023) per poter bandire le procedure di gara, selezionare i contraenti e gestire l'esecuzione degli appalti per importi (anche quelli della massima fascia), settori merceologici ed aree diverse.

Con viva soddisfazione aggiungo che tutte le procedure di gara espletate non hanno mai dato origine a contenziosi legali, anche grazie all'attenzione che l'Ufficio ha fornito, sia in sede di predisposizione della documentazione sia nell'esame di complesse questioni giurisprudenziali di volta in volta emerse durante lo svolgimento delle diverse procedure.

In più, all'esito delle singole aggiudicazioni, la Cassa ha ottenuto prestazioni aggiuntive rispetto a quelle offerte con i contratti precedentemente vigenti, conseguendo significativi risparmi economici.

Ricordo, infine, che la Cassa che rappresento è consapevole che una sempre maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi determina un miglioramento qualitativo della propria attività, favorendo al contempo la modernizzazione e l'innovazione.